

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare**  
**Titolo VI-bis - Investigazioni difensive**

### **Art. 391-sexies Accesso ai luoghi e documentazione**

1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'[articolo 391-bis](#) possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.